



del 18 giugno 2022



## **Definizione primo contratto dirigenza Comparto Sicurezza e Difesa 2019/2021 Avvio trattative sulla c.d. Previdenza Dedicata**

Riportiamo di seguito il testo della lettera inviata ai Ministri Lamorgese e Brunetta il 16 giugno 2022 dalla Segreteria Nazionale:

*“Illustrissimi,*

*riteniamo innanzitutto doveroso esprimere tutta la nostra gratitudine per la dedizione e l'impegno che avete profuso per reperire le risorse aggiuntive per la definizione dell'intesa contrattuale, nonché per le decisive sollecitazioni che hanno consentito, dopo mesi di defatigante attesa, di consolidare la procedura negoziale con la pubblicazione del D.P.R. 57 del 2022 di recepimento dell'accordo medesimo.*

*Un risultato notevole, e per nulla scontato, grazie al quale è stato possibile attenuare la perdita del potere d'acquisto, anche introducendo nuove tutele, segnatamente quelle in tema di spese legali e spese sanitarie, che da tempo erano state invano rivendicate.*

*Questa piattaforma, soddisfacente per quanto concerne gli adeguamenti retributivi, rappresenta tuttavia solo un primo passo dell'assai più articolato cammino verso la definitiva realizzazione dei numerosi altri impegni assunti nei confronti dei lavoratori della Polizia di Stato e, più in generale, del Comparto Sicurezza e Difesa. Tra cui ci sono almeno due indifferibili priorità che riteniamo debbano essere messe immediatamente nell'agenda del tavolo di confronto e che, con ogni consentita urgenza, debbono essere portate a compimento.*

*La prima concerne la mancata definizione dell'accordo relativo all'area dirigenziale a seguito degli ulteriori fondi reperiti sull'ultima Legge di Stabilità grazie al Vostro prezioso impegno che ci consente di aprire un serio confronto per la definizione del primo storico contratto di lavoro del personale Dirigente. Discutiamo di lavoratori che, non fosse altro che per il carico di responsabilità che viene fatto gravare sulla loro quotidianità professionale, meritano un appropriato sforzo da parte del decisore politico e del legislatore. L'incomprensibile limbo nel quale sembra essere stato relegato questo argomento sta provocando forte scoramento tra quanti, chiamati a gestire in prima persona tensioni sociali che rischiano di minare la stabilità repubblicana, cominciano ad avvertire un pericoloso senso di abbandono da parte delle istituzioni.*

*La seconda attiene invece al progetto di legge sulla c.d. Previdenza Dedicata che dovrebbe rimodulare i coefficienti di conversione delle poste contributive e, quindi, andare a cercare di limitare il grave disallineamento generato dal nuovo metodo contributivo sull'importo delle pensioni dei lavoratori del comparto.*

*Confidiamo dunque nella risaputa capacità delle SS. VV. di proporre in seno ai tavoli istituzionali argomentazioni utili a sostenere le istanze qui proposte, che altro non fanno se non invocare il rispetto delle intese concordate in occasione di molteplici incontri negoziali.*

*È con questo spirito che facciamo appello alle SS. VV. confidando, come nella fase contrattuale e di definizione dell'ultima Legge di Stabilità in un intervento che consenta quanto prima di instaurare il necessario tavolo di confronto per dare le risposte che le donne e gli uomini in uniforme attendono ormai da anni e che, grazie al Vostro impegno sembrano finalmente essere concretizzate.*

*In attesa di un cortese riscontro si inviano cordiali saluti e sensi di elevata e rinnovata stima.”*

**Concorso interno, per titoli ed esami, per 1141 posti da Vice Ispettore della Polizia di Stato  
Richiesta di differimento prove orali esemplificazione procedure di esame.**

Riportiamo di seguito il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 16.06.2022 dalla Segreteria Nazionale:

*“Illustrissimo,*

*come noto si sono da poco concluse le prove scritte per la selezione del concorso interno di cui in oggetto, in esito alle quali hanno riportato la sufficienza, e sono quindi stati ammessi alle prove orali, all'incirca 3200 candidati.*

*Va premesso che parliamo di un concorso indetto il 31 dicembre del 2020, le cui prove selettive, e segnatamente la prova scritta dianzi indicata, hanno dovuto subire, a causa della perdurante emergenza sanitaria, plurimi rinvii.*

*È quindi, per un verso, comprensibile che l'Amministrazione, stante la notoria drammatica situazione dell'organico del ruolo degli ispettori, consideri prioritario definire con ogni consentita urgenza la graduatoria dei vincitori da avviare al corso, e che, a tal fine, si possa immaginare di predisporre un calendario serrato delle prove orali. E sarebbe per questo che la Commissione del concorso starebbe pensando di calendarizzare già per il prossimo mese di luglio l'inizio degli esami orali.*

*Per quanto l'intento sia encomiabile, si tratterebbe pur sempre di una soluzione che non offrirebbe una significativa accelerazione alla procedura e che, momento di non secondaria importanza, andrebbe a realizzare un rilevante squilibrio tra i concorrenti.*

*Nell'ipotesi in cui trovasse attuazione il piano in questione, i primi ad essere interrogati (a partire dalla lettera T che è stata estratta) si troverebbero ad avere a disposizione un periodolimitatissimo per potersi preparare, del tutto inadeguato l'ampiezza delle materie da studiare. In altri termini mentre gli ultimi ad essere chiamati beneficerebbero non solo di un tempo decisamente sproporzionato rispetto ai primi, conoscerebbero pure il carniere dei quesiti sottoposti a chi li ha preceduti. Se allora da un punto di vista formale non sussiste una violazione della par condicio, da un punto di vista sostanziale ci sarebbe un irragionevole posizione di vantaggio che rischierebbe di vanificare l'interesse dell'Amministrazione a selezionare effettivamente i migliori nella platea dei concorrenti.*

*Soggiungiamo che, anche procedendo a ritmi forzati, per concludere l'esame di tutti i candidati, supponendo ottimisticamente di poter interrogare 40 candidati al giorno, e tenendo conto che la Commissione, composta da Funzionari che devono attendere anche alla gestione delle ordinarie attività dei rispettivi uffici di appartenenza, potrà assicurare non oltre due – tre giorni alla settimana di attività, una stima prudente induce a ritenere che i lavori non si concluderebbero prima della prossima primavera. Lavori che, durante i mesi estivi, sarebbero comprensibilmente rallentati, ove non addirittura interrotti.*

*Poste tali premesse, pare allora che spostare almeno al mese di settembre l'inizio degli esami orali non andrebbe ad incidere in modo apprezzabile sui tempi di definizione della graduatoria. Ci permettiamo poi di introdurre una riflessione che contribuirebbe sicuramente a velocizzare i tempi di interrogazione dei singoli candidati. Ovvero ridurre a due sole le materie sulle quali verrebbero effettuati i colloqui.*

*Una determinazione per nulla inedita, visto che già è stata attuata per il precedente concorso interno da 263 Vice Ispettori. E non va taciuto che, medesimi essendo i presupposti che avevano costretto ad adottare quella straordinaria misura, ossia l'allungamento dei termini della procedura a causa dell'emergenza sanitaria, pare non vi sarebbe nulla di eterodosso nel ricorrere ad analoga semplificazione anche nell'odierno concorso.*

*Non essendo altresì da escludere anche l'eventuale interrogazione da remoto, già per l'appunto positivamente sperimentata in precedenza, che farebbe risparmiare non poche risorse e che snellirebbe ulteriormente le incombenze della Commissione, che a quel punto potrebbe aumentare il numero dei candidati interrogati quotidianamente.*

*Conoscendo la sensibilità e le premure che Lei, da sempre, dedica alla soluzione delle criticità che ostacolano la piena realizzazione delle aspettative del personale, è con rinnovati sensi di stima che rimaniamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.”*



## Bonus 200 euro

Ci sono giunte numerose richieste di chiarimenti in ordine al bonus di 200 euro previsto dall'articolo 31 del Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (decreto Aiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022. Il problema è che detta disposizione, nell'introdurre questa misura di sostegno una tantum, specifica che l'indennità viene riconosciuta «previa dichiarazione del lavoratore di non esser titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18».

Per quanto riguarda il settore pubblico, l'obbligo dell'autocertificazione ha colto impreparate le amministrazioni pubbliche, nessuna delle quali, sino ad oggi, ha fornito indicazioni operative ai propri dipendenti, sia a livello centrale che periferico.

Il problema, tuttavia, dovrebbe a breve essere risolto poiché il Governo sta provvedendo a inserire, nel decreto-legge sulle semplificazioni fiscali in corso di approvazione, una norma che esclude i dipendenti del pubblico impiego dall'onere di trasmettere l'autocertificazione con la quale attestano di non essere già beneficiari del bonus sotto altra forma. A verificare che il lavoratore non sia titolare anche di una pensione o che abbia all'interno del suo nucleo familiare un percettore del Reddito di cittadinanza, saranno, dunque, le stesse Amministrazioni.

La diretta conseguenza dell'approvazione della misura che sarà introdotta nel decreto semplificazioni, è che i dipendenti pubblici che hanno redditi fino a 35 mila euro lordi l'anno, potranno ottenere il bonus da 200 euro nella busta paga di luglio, senza alcun adempimento autocertificativo.

---

### Calcolo nel trattamento di fine servizio del lavoro straordinario e di altri emolumenti accessori

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine ad una sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale i compensi erogati per lavoro straordinario devono essere considerati nel computo della liquidazione.

Si tratta della [Sentenza n. 33278 del 10 novembre 2021](#) che ha definito il ricorso proposto da una Pubblica Amministrazione datrice di lavoro contro la decisione della Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza del locale tribunale, aveva

condannato la stessa Amministrazione a rideterminare in favore di alcuni dipendenti quanto dovuto a titolo di t.f.r. computando anche gli importi corrisposti a titolo di lavoro straordinario.

Nella fattispecie del caso in esame, la Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, aveva condannato l'Istituto Commercio Estero (ICE) a rideterminare in favore dei lavoratori ricorrenti per il periodo 19.7.1990 - 31.12.2004, quanto dovuto a titolo di t.f.r., computando gli importi corrisposti a titolo di straordinari, diarie forfettizzate, premi di produttività e indennità sostitutiva delle ferie non godute.

La sentenza veniva impugnata dall'I.C.E.-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE), nel corso del processo subentrata in forza dell'art. 14 D.L. 98/2011 nei rapporti giuridici già facenti capo all'ICE, con un unico motivo di ricorso che denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 c.c., nonché degli art. 33 del C.C.N.L. ICE 1990 – 1991.

L'Amministrazione ricorrente, quanto allo straordinario, richiamava giurisprudenza che ne consentirebbe il computo solo se risultasse accertato che la continuità di svolgimento di esso denotasse una specifica volontà delle parti finalizzata ad ampliare l'orario normale di lavoro, affermando l'insussistenza nell'ordinamento di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. Stesse considerazioni erano svolte anche rispetto alle altre voci riconosciute dalla Corte di merito, rimarcandosi come non fosse sufficiente la loro continuativa erogazione, essendo necessaria l'indagine rispetto alla natura dell'emolumento. In particolare, poi, quanto al premio di produttività, esso era da ritenere elemento fisiologicamente accidentale e variabile, sicché non si poteva ritenere la sua ricomprensione nel calcolo della retribuzione differita.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Nelle motivazioni della Sentenza si legge che *“è errata l'impostazione del ricorso per cassazione allorché con esso si sostiene che, a fronte della continuità dell'erogazione di determinati emolumenti, si dovrebbero svolgere indagini ulteriori al fine di accertarne la computabilità ai fini del t.f.r., limitando l'attenzione alle erogazioni di tipo retributivo, cui certamente si riportano lo straordinario e i premi di produttività, l'art. 2120, co.2, c.c. esprime una regola diversa e tale per cui «salvo diversa previsione dei contratti collettivi», sono da considerare «tutte le somme ... corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto erogato a titolo di rimborso spese;*

*la regola è dunque l'onnicomprendività per le somme a titolo retributivo corrisposte continuativamente e non viceversa (v. Cass. 21 aprile 2016, n. 8086), né si afferma, per straordinario e premi di produttività, che il contratto collettivo li escluda dal calcolo del t.f.r.;*

*la Corte d'Appello si è attenuta a tale regola e non vale certamente ad inficiare gli esiti di merito il generico riferimento ad una asserita natura «fisiologicamente accidentale e variabile» del premio di produttività;*

*la variabilità quantitativa non è in sé elemento rilevante, mentre è normale che tali premi siano corrisposti, in ragione dei presupposti che integrano il diritto, a scadenze fisse ed assumano quindi carattere continuativo (v., sul tema, Cass. 27 giugno 1996, n. 5935);*

*quanto alla diaria, la Corte territoriale ha precisato che la contrattazione collettiva, evidentemente in ragione della natura mista di retribuzione e rimborso spese di essa, ne prevedeva il computo in misura del 40 % e l'affermazione non trova alcuna smentita nel ricorso per cassazione, sicché nulla quaestio; rispetto all'indennità sostitutiva delle ferie, il ricorso per cassazione è invece inammissibile, in quanto manca una puntuale critica che riguardi in specifico quell'emolumento, con riferimento ad eventuali sue caratteristiche - debitamente evidenziate - che lo portino al di fuori del novero delle erogazioni da considerare ai fini del t.f.r. e che quindi denotino l'esistenza di un errore nella decisione della Corte territoriale".*

Come risulta evidente, la sentenza che ci occupa riguarda il TFR (trattamento di fine rapporto) e non il TFS (trattamento di fine servizio) applicabile ai lavoratori a regime pubblicistico. Le similitudini tra TFR e TFS si limitano alla funzione dei due istituti e alla nomenclatura. In definitiva, entrambi, servono a dare una liquidità al lavoratore che cessa un rapporto di lavoro, anche se si tratta di due trattamenti che hanno molte differenze, soprattutto per quel che riguarda gli elementi di calcolo dell'importo spettante.

Infatti, a differenza del TFR che viene calcolato con la somma delle retribuzioni lorde annue comprensive di tredicesima ed eventuale quattordicesima (il risultato che si ottiene va diviso per 13,5 e sottratto dai contributi INPS (0,5% e la somma ottenuta va, poi, rivalutata con gli indicatori ISTAT anno per anno), il trattamento di fine servizio si calcola solo sull'ultima retribuzione annua percepita, prendendo in considerazione l'80% di un dodicesimo dell'ultima retribuzione annua moltiplicata, poi, per gli anni di servizio prestati. Con un sistema di calcolo che basandosi sull'ultima retribuzione (che notoriamente è quella più alta), restituisce quasi sempre un importo maggiore rispetto a quello del TFR.

In buona sostanza, la decisione della Cassazione non deve indurre a facili entusiasmi. E' innegabile che il principio affermato dalla Corte di Cassazione apra un orizzonte che sembrava irrimediabilmente chiuso. Ma per quel che concerne i dipendenti pubblici a regime pubblicistico, come i lavoratori del comparto sicurezza, la Giurisprudenza Amministrativa ha sempre affermato il principio che *"l'onnicomprensività di tutti gli emolumenti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita (ai sensi degli articoli 2120 e 2121 codice civile) viene in rilievo soltanto in via sussidiaria, nei limiti in cui la materia non sia diversamente regolata da norme speciali".* Così il Consiglio di Stato sezione IV con la sentenza n. 909/2017, e la Corte dei Conti che, con numerose decisioni rese negli anni 90, ha respinto una serie di ricorsi (alcuni promossi e patrocinati dal SIULP) per il riconoscimento nel computo del TFS delle ore di straordinario settimanale obbligatorio (fisse) che all'epoca erano ricomprese nella durata settimanale dell'orario di lavoro.

*In particolare, il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 909/2017 precisa che "i principi di cui agli articoli 2120 e 2121 cc non costituiscono espressione di imperativi vincoli costituzionali, e, pertanto, la loro applicabilità al pubblico impiego è ammessa in via sussidiaria e nei limiti in cui la materia non sia diversamente regolata da norme speciali.*

*Poiché la specifica materia delle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato è disciplinata dal Dpr n. 1032 del 1973, non trova applicazione l'articolo 2120 cc.*

*In considerazione di tale inapplicabilità, le retribuzioni ricevute in relazioni alle prestazioni di carattere straordinario non rientrano fra quelle di cui all' articolo 38 Dpr n. 1032 del 1973.*

*Depone, in tal senso, l'assenza di un'univoca disposizione che consenta di ritenere tali attività lavorative "utili ai fini del trattamento previdenziale".*

Invero, secondo il giudice amministrativo, *"a prescindere dalla necessità della verifica sulla duplice condizione, ai fini dell'affermazione della continuità del lavoro straordinario, della regolarità e della non saltuarietà della prestazione, non esiste una disposizione che consente la computabilità, ai fini del trattamento previdenziale, delle prestazioni straordinarie svolte nel corso della loro carriera.*

*Né, tantomeno, potrebbe ricavarsi un tale principio dall'applicazione estensiva dell'articolo 2120 cc, non applicabile al pubblico impiego non privatizzato".*

Pertanto, la decisione della Corte di Cassazione va considerata come un'affermazione di principio suscettibile di effetti tutti da scoprire e dai quali non è possibile al momento trarre conseguenze in relazione alla situazione di quei lavoratori ancora a regime pubblicistico.

---

### **Ricorso Risarcimento Danni per mancata attuazione previdenza complementare**

A beneficio di chi continua a chiederci chiarimenti sulla sorte del contenzioso relativo alla mancata attivazione della previdenza complementare, ribadiamo che sono state depositate le prime due sentenze - di uguale contenuto - con cui la Sezione Quarta del Tar Roma ha rigettato i nostri ricorsi, dichiarandoli inammissibili per carenza di legittimazione attiva, e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute Amministrazioni.

Il rigetto dei nostri ricorsi e il fatto che anche altre sezioni dello stesso Tribunale abbiano rigettato analoghe domande condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese legali a favore delle amministrazioni intimato, ci induce a ritenere che sarebbe prudente rinunciare a tutti i ricorsi da noi presentati con lo stesso oggetto e attualmente pendenti allo scopo di evitare ulteriori soccombenze con conseguenti condanne a spese di lite o addirittura per "responsabilità aggravata"

Il nostro orientamento è, dunque, quello di rinunciare a un contenzioso che si prospetta destinato inevitabilmente alla soccombenza. Ciò soprattutto per evitare condanne alle spese a carico dei ricorrenti.

Invero, al riguardo è appena il caso di ribadire che la nostra organizzazione, come già ampiamente chiarito, si è assunta la spesa del ricorso e non si potrà accollare l'onere di eventuali condanne alle spese di lite.

Attualmente abbiamo nr. 8 ricorsi per i quali non essendo effettuati i depositi non occorre formalizzare alcuna rinuncia

Poi vi sono altri 8 ricorsi depositati presso la Sezione Prima - Quater del Tar Roma per i quali, invece, c'è la necessità di un atto formale di rinuncia ex art. 84 c.p.a., considerato che l'Avvocatura dello Stato si è costituita depositando la relazione ministeriale.

Alla rinuncia, che potrebbe anche essere formalizzata fino a 10 giorni prima dell'udienza fissata per la discussione dei ricorsi, provvederà direttamente il nostro legale in virtù del mandato a suo tempo conferitogli. Ciò premesso, i ricorrenti che volessero proseguire nel contenzioso sono invitati a prendere contatti con lo studio Mandolesi che provvederà di conseguenza.

---

### **Congedo straordinario e residenza per il Caregiver**

A beneficio di chi ci ha chiesto chiarimenti in ordine al significato del concetto di residenza in relazione al diritto alla fruizione del congedo straordinario per assistenza disabili ribadiamo che nella maggior parte dei casi è necessario che il caregiver ed il disabile abbiano la stessa residenza proprio a causa della natura di cura e assistenza continua che il congedo prevede.

Non è prevista flessibilità sulla vicinanza all'abitazione della persona da assistere. Il requisito della convivenza sussiste quando il caregiver e il parente da assistere vivono allo stesso numero civico. In tal senso dispone la circolare del ministero del Lavoro (3884/2010), che rappresenta il documento di interpretazione autentica di quanto previsto dalla legislazione di riferimento (commi 5 e 5-bis dell'articolo 42 dlgs 151/2001).

La convivenza sussiste quando il disabile e il soggetto che lo assiste hanno residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.

Quindi, il fatto che si viva nelle vicinanze del soggetto da assistere non soddisfa questo requisito e pertanto è necessario spostare la residenza se si vuole avere accesso al beneficio.

Una sentenza della Corte costituzionale permette di spostare la residenza successivamente alla presentazione della domanda ma, nel momento in cui si inizia ad utilizzare l'istituto, deve già essere effettiva la convivenza.

Eventualmente, è possibile chiedere la residenza temporanea, che potrebbe andare incontro all'esigenza, per mantenere il requisito della prima casa dove si abita.

---

### **Nuove regole anti-Covid per i concorsi pubblici**

Il Ministero della Salute ha aggiornato il protocollo Covid per accedere ai concorsi e sostenere le prove, nuove regole fino al 31 dicembre 2022 con la pubblicazione di una nuova ordinanza che modifica e aggiorna le regole per accedere alle selezioni e per svolgere le prove nella massima sicurezza.

L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ha validità fino al 31 dicembre 2022. Gli aggiornamenti previsti dal testo riguardano sia le amministrazioni organizzatrici dei concorsi sia i candidati.

I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede concorsuale da soli, al fine di evitare assembramenti, evitando la partecipazione se sottoposti a isolamento. È anche indossare obbligatoriamente dispositivi facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall'amministrazione organizzatrice, mantenendoli dal momento dell'accesso all'area fino alla fine della prova. Resta invariato anche il divieto di consumo di alimenti a eccezione delle bevande.

Le aule previste per lo svolgimento del concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia, posizionate a una distanza di almeno 1 metro l'una dall'altra in tutte le direzioni.

Le sessioni devono essere programmate in modo da permettere sia l'igiene sia la sanificazione dei luoghi e delle strutture concorsuali. La traccia della prova, se presente, deve essere comunicata verbalmente mediante dispositivo altoparlante.

Per quanto riguarda gli altri obblighi delle PA, ciascuna amministrazione è tenuta a pianificare preventivamente tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione dei concorsi, riportandoli in uno specifico documento. Il piano operativo dovrà contenere anche la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, avendo cura di renderlo disponibile sulla pagina web dedicata al concorso entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.

---

**tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 25/2022 del 18 Giugno 2022**

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123